

X Cefalù, 29:aprile:1935

All' Ill. me Sig. Commissario del Fascio Presidente del Depelavere
Comunale.

Mi è state trasmesse il suo foglio in data 26 aprile 1935 contenente disposizioni che Ella ha credute di poter dare per la festa del....in.... Parroco di....e Vescovo di Cefalù, da cui la parrocchia di....dipende per tutto quanto ha relazione con la religione, sono io. Ora io non credo che Ella possa pretendere di dare disposizioni su quanto è di mia esclusiva competenza, tanto meno di giungere a determinare l'orario delle sacre funzioni.

Le disposizioni del diritto canonico e le disposizioni e la giurisprudenza civili sono di una chiarezza assoluta: appartiene esclusivamente alla Autorità Ecclesiastica promuovere, organizzare, dirigere le funzioni e le feste religiose.

Questa Autorità Ecclesiastica ha disciplinato nuovamente questa parte delle sue attribuzioni con regolamento e disposizioni pubblicate, già da diversi anni, nel Monitore Diocesano ed io non ho fatto alcuna deroga a quanto in essi è disposto. Quindi tutte quelle che riguarda feste e funzioni religiose deve essere lasciate all' Autorità Ecclesiastica.

Io non ho difficoltà, e l'ho manifestate più volte, di assegnare, se mi verrà domandato, una percentuale delle offerte date per la festa religiosa all'Ente Opere Assistenziali del Regime, togliendola alle spese preventive per la parte esterna della festa. Ma non permetterò mai e poi mai, e l'ho ripetute più volte fino all'anno scorso, e ne ho manifestate a chi di dovere le ragioni gravissime che sono rimaste inattaccabili, che con denari raccolti per una festa religiosa e anche solo in occasione di una festa religiosa si facciano proiezioni cinematografiche all'aperto, le quali col buio necessario danno occasione a disordini morali, noti a moltissimi ai sacerdoti.

Depelavere

Commissione del Senato del Regno

Depelavere

E' noto a V. S. Depelavere perchè l'ho scritto e ad altri perchè l'ho scritto e detto che tutti i Vescovi della Sicilia nell'adunanza dell'anno scorso ad unanimità hanno proibite le proiezioni cinematografiche all'aperte anche se di carattere religioso in occasione di feste religiose; che questa decisione è stata approvata dalla S. Sede; sono note le ragioni gravissime di ordine morale che hanno spinto a questa decisione, che non è stata mutata, ed a proibire sette pene ecclesiastiche, proibizioni che è tuttora in vigore, ogni festa religiosa che portasse seco anche solo una di queste proiezioni cinematografiche all'aperte.

Ora non mi sembra il modo migliore di organizzare una festa religiosa quella di contravvenire alle disposizioni dell'Autorità Ecclesiastica e di dare occasione a disordini di ordine morale.

Tanto ho creduto mio dovere di significare alla S.V. Ill.ma.

Con osservanza

Depelavere

Cefalù, 11 Luglio 1948

In questi giorni, su alcuni giornali, e si dice, per mezzo della radio, fu diffusa la notizia che, da fonte competente, era stato dichiarato che lo dovea a le giornette potevano, data le presetti circostanze, essere ammesse in chiesa, anche se non avevano la galze, purchè avessero la voce etl'inghe alquanto sotto il ginocchio, non trasparenti, non attillate, con le maniche fino sotto il gomito, e non sciolite.

L'OSERVATORE ROMANO, organo della Santa Sede, nel numero di giovedì 11.7.48 ha dichiarato che la dichiarazione predetta relative alle galze " non si applica al personale delle Autorità Ecclesiastiche, le quali prendono atto che questa occasione per richiamare tutti i fedeli all'osservanza delle norme di modestia e di castità propria.

Rimangono, pertanto, in vigore tutte le disposizioni date da Voi in precedenza, compresa l'invettiva dell'assolutore che vedesse espressa da chi si fosse presentata al servizio della parrocchia, senza che il compare fosse se ne fosse accorto, con simili dichiarazioni inaccettate nelle nostre disposizioni; cioè sciolati, non lunghi nelle maniche fino sotto il gomito, avvertiti in modo da mettere in evidenza la loro, trasparenti, non lunghi fino ad alquanto sotto il ginocchio, e senza galze.

Ricordando che si osservarli ed agli addetti alla chiesa, l'obbligo di non permettere l'ingresso in chiesa alle persone che non osservano la decenza e castità, di invitare ad uscire di chiesa, se sarebbe, facendo ritorno alle chiese e nelle festività religiose la disposizioni solo della Autorità Ecclesiastica hanno forza di legge; ai termini delle Conferenze, della pie Unioni e dell'Azione Cattolica l'obbligo di osservare i precetti in quest'opera.

Luigi Maria Pellicano di Cefalù

27 giugno 1960

Ai M. Revv. PARROCI
 Ai Revv. RETTORI di CHIESA
 Ai Revv. SACERDOTI

L o r o S e a l

Si richiama l'attenzione della S.V. sulla lettera di S.E. Mons. Vescovo in difesa del senso morale cristiano.

Per espressa disposizione di S.E. medesima, tale documento dovrà essere letto integralmente e spiegato per parti almeno nei primi tre giorni festivi che seguiranno, in tutte le SS. Messe.

La venerata lettera offre l'occasione e l'argomento per richiamare alla coscienza dei fedeli i principi cristiani intorno al valore del corpo, tempio di Dio, alla moda (criterio del vestire, divenuto:..... vestire senza criterio) alle responsabilità dei genitori sotto l'aspetto sia negativo che positivo.

I Revv. Parroci convochino al più presto la Giunta Parrocchiale di A.C. e inoltre la Consulta Parrocchiale (di cui fanno parte i dirigenti e gli Assistenti di tutte le Associazioni religiose della Parrocchia) per impegnare i membri di esse:

- 1) a dare il buon esempio,
- 2) a collaborare in chiesa e fuori di chiesa per rialzare il tono morale del nostro popolo.

Nelle singole Associazioni sarà dovere dei Dirigenti e dell'Assistente Ecclesiastico studiare quanto si rende necessario ed opportuno per dare pratica attuazione alle direttive dell'Ecc.mo Vescovo.

Per quanto si riferisce alla interpretazione delle norme date da S.E. Rev.ma, si tenga presente:

- 1) Per vesti troppo corte: si intendono le vesti sopra il ginocchio. Ciò varrà senza eccezione per le donne adulte o già adolescenti. Per le bambine si faccia tutto il possibile per far capire sopra tutto alle mamme la loro responsabilità.
- 2) Per maniche assai ridotte devono intendersi quelle che non raggiungono la metà del braccio (Attenzione: "braccio"; da distinguersi dal gomito e dall'avambraccio).
- 3) Sotto il termine "abiti comunque indecenti" si fa velato riferimento alle donne in pantaloni.
 Criterio: si potrà ammetterle in chiesa se i pantaloni sono decenti (in occasione di gite ecc.). Si dovranno ~~non~~ allontanarle se si presentano in pantaloni aderenti e indecenti.
 Tale argomento sarà trattato dove è necessario; se non è attuale in loco, lo si passi sotto silenzio.

I Revv. Parroci e i Rettori delle Chiese si trovino dei collaboratori per l'applicazione delle norme Vescovili tra gli elementi delle organizzazioni cattoliche e diano disposizioni precise al sagrista perchè sia anch'egli un collaboratore in questa campagna che deve trovarci tutti uniti.

Si badi poi che la modestia cristiana venga particolarmente rispettata in occasione di Prime Comunione, di Cresime, di Battesimi e di Matrimoni.

A tale scopo si prevengano le famiglie ricordando ad esse, in tempo,